

Codice A2009B

D.D. 31 dicembre 2024, n. 452

L.R. 38/2006 e s.m.i. art.5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art.17 - D.G.R. n. 24-1951/2015 - D.G.R. n. 29-8714/2024. Diniego dell'istanza prot. n. 12813/A2009B del 30/09/2024 per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.



ATTO DD 452/A2009B/2024

DEL 31/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO

A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori

OGGETTO: L.R. 38/2006 e s.m.i. art.5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art.17 - D.G.R. n. 24-1951/2015 – D.G.R. n. 29-8714/2024. Diniego dell'istanza prot. n. 12813/A2009B del 30/09/2024 per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Premesso che:

la Regione Piemonte con l.r. n. 28/1999 e s.m.i., art. 17, comma 4 e l.r. n. 38/2006 e s.m.i., articolo 5, comma 4, garantisce l'effettuazione del corso professionale per l'esercizio del commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti idonei già operanti nel settore della formazione professionale;

la Giunta regionale ha dato attuazione alle citate disposizioni normative con l'adozione delle D.G.R. n. 24-1951/2015 e D.G.R. n. 29-8714/2024;

l'Allegato A alla D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 stabilisce, in particolare, al paragrafo 2.5 che ai fini della stipulazione di detta convenzione, i potenziali soggetti interessati alla gestione del corso devono avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell'ultimo triennio e al paragrafo 2.8 che lo svolgimento dell'attività didattica è assicurato da personale docente in possesso del diploma di laurea attinente alle materie insegnate o che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza continuativa nella disciplina e/o attività di settore, oggetto dell'insegnamento. L'esperienza formativa dell'impresa nel comparto alimentare è misurata con riferimento alla durata totale di 100 ore del corso canonico per l'esercizio delle attività del comparto alimentare di cui alla D.G.R. n. 24-1951/2015.

Dato atto che la società Professional Tattoo Supply snc ha presentato in data 30/09/2024, prot. n. 12813/A2009B del 30/09/2024, la domanda per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio

nel settore merceologico alimentare ai sensi delle D.G.R. n. 24-1951/2015 e D.G.R. n. 29-8714/2024.

Dato altresì atto che con nota prot. n. 13477/A2009B del 16/10/2024 gli uffici regionali hanno comunicato alla società l'avvio del procedimento.

Verificato, in sede di istruttoria, che la società non risultava possedere i requisiti prescritti dalle citate disposizioni regionali e che conseguentemente l'istanza presentata e la documentazione prodotta a corredo della stessa non poteva essere accolta in quanto nella relazione non venivano indicate le ore di formazione erogate nell'ultimo triennio in ambito alimentare e nell'oggetto dello statuto societario non risultava l'attività di formazione professionale.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, in data 17/10/2024 prot. n. 13509/A2009B del 17/10/2024, è stato trasmesso all'istante il preavviso di rigetto con il quale il Settore scrivente comunicava i suddetti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Preso atto che l'istante non ha presentato, nei termini di legge, osservazioni scritte e/o memorie, documenti a contestazione delle motivazioni comunicate.

Ritenuto, pertanto, di procedere al diniego dell'istanza protocollo n. 12813/A2009B del 30/09/2024 per assenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 24-1951/2015 Allegato A.

Tutto ciò premesso,

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25/01/2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 28/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. n. 28/1999 "Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- la l.r. n. 38/2006 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- la l.r. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione

della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte.;

determina

- di rigettare l'istanza della società Professional Tattoo supply snc presentata in data 30/09/2024, prot. n. 12813/A2000B del 30/09/2024, per la gestione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare di cui alle D.G.R. n. 24-1951/2015 e D.G.R. n. 29-8714/2024.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla piena conoscenza della medesima ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

IL DIRIGENTE (A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco